

Ordinanza contingibile e urgente n. 30 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83, convertito con legge 25 settembre 2020 n. 124, prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 come modificato ed integrato dal DPCM 14 luglio 2020, che regola l'ingresso di persone nel territorio nazionale, gli spostamenti da e per l'estero, nonché dispone l'applicazione della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;

Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

Viste le linee guida approvate il 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le quali le linee guida del 16 maggio 2020, aggiornate ed integrate il 25 maggio, il 11 giugno e il 9 luglio 2020 sono state razionalizzate, aggiornate ed integrate anche tenendo conto delle variazioni intervenute relativamente al rischio del contagio;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute adottate in materia e, da ultimo, le ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, del 16 agosto 2020 e del 21 settembre 2020;

Visto, altresì, il DPCM del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale, tra l'altro, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

Richiamata la propria ordinanza contingibile e urgente contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, n. 22/PC del 31 luglio 2020;

Vista la propria ordinanza contingibile e urgente n. 27/PC del 31 agosto 2020 che ha prorogato fino a tutto il 30 settembre 2020 l'ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC del 31 luglio 2020;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 24 settembre, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;

Visto che sulla base dei dati forniti in data 30 settembre dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 28 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 6 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;

Visto il decreto n. 52/2020 del 26 giugno 2020, con il quale il Presidente del TAR per il FVG ha espressamente sottolineato che gli organi sanitari e tecnici competenti provvedono al costante e continuo monitoraggio dell'andamento dell'epidemia e che "(..) *i continui adattamenti a tali dati delle linee guida recepite dalla Regione garantiscono il mantenimento di un equo temperamento tra i possibili rischi di danni che potrebbero in ipotesi derivare alla salute di 3 / 4 singoli individui dal mantenimento in uso di un certo tipo di precauzioni, i possibili rischi all'economia (e in ultima analisi alla salute di tutte le categorie di cittadini che potrebbero risentire gli effetti di un radicale impoverimento dell'economia del Paese) derivanti da una ripresa in forza dell'epidemia con conseguente nuovo esaurimento dei posti disponibili nelle rianimazioni e ritorno di una chiusura di tutte le attività e anche il rischio sanitario derivante ad altri individui da possibili contatti con soggetti che possano venire in contatto con il virus anche senza risentirne direttamente (..)*";

Ritenuto opportuno di prorogare ulteriormente la validità della propria ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC fino al 15 ottobre 2020, data di scadenza, allo stato, dell'emergenza nazionale, al fine di garantire continuità alle efficaci misure di prevenzione e controllo già adottate nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché di rispettare le indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene individuale, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 30 settembre 2020;

ORDINA

- 1. che sia prorogata** a tutto il 15 ottobre 2020 l'efficacia della propria ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, fermo restando quanto disposto con le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto, del 16 agosto 2020 e del 21 settembre 2020;
- 2. che**, fermo restando quanto previsto dal punto 13 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico **all'aperto** la capienza massima di pubblico ammessa non superi il limite di 1000 spettatori; nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico **al chiuso** la capienza massima di persone presenti viene invece fissata in 1000 unità complessive (spettatori, atleti, addetti, etc);
- 3. che** la presenza di pubblico superiore a 200 unità all'interno di impianti sportivi **al chiuso** sia consentita solo qualora risulti possibile assegnate posti ai singoli spettatori e nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza adottati dalle società sportive;
- 4. che**, fermo restando quanto previsto dal punto 13 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo, all'aperto e al chiuso, sia determinato in relazione alla capacità della struttura e comunque non superi il limite massimo di 1000 unità complessive;
- 5. che** gli spettatori, di cui ai precedenti punti, indipendentemente dal fatto che si svolga al chiuso e all'aperto, mantengano la distanza minima interpersonale e indossino la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 30 settembre 2020.

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA